



**COMUNICATO UFFICIALE N. 230**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 117/AA e 118/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della procura federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 117/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1234 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. GIUSEPPE INGROSSO e della società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE INGROSSO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Sig. Salvatore D'ancora, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. 115/CAE 2015/2016 del 23 marzo 2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta pronuncia;

A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. GIUSEPPE INGROSSO e del Sig. NICOLA CANONICO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. GIUSEPPE INGROSSO in continuazione con la sanzione irrogata all'esito del procedimento n. 785pf15-16, come da decisione pubblicato con C.U. n. 9/TFN – Sez. Disciplinare del 29.07.2016, di un punto di penalizzazione ed € 200,00 di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD in continuazione con la sanzione irrogata all'esito del procedimento n. 785pf15-16, come da decisione pubblicato con C.U. n. 9/TFN – Sez. Disciplinare del 29.07.2016;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 118/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 428 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MARIO NESPOLI e della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO NESPOLI, Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, e comunque, nella stagione 2014/2015 sino al 06 febbraio 2015, della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'articolo 38, comma 1, delle NOIF ed in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce "allenatori", per la stagione sportiva 2014/2015, concordato e pattuito con il tecnico Giovanni Castellano con l'accordo economico sottoscritto il 20 agosto 2014, un premio di tesseramento pari ad Euro 3.150,00 e quindi superiore ai massimali previsti dalla normativa di riferimento (indicato in Euro 2.500,00), per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale;

A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MARIO NESPOLI e del Sig. EMILIANO SIRONI, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. MARIO NESPOLI e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio